



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 412

Prot. n. 6/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell'organico del personale docente nel primo e secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/2024 - Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 86

Il giorno **10 Marzo 2023** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

il presente atto definisce i criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dell'organico docente alle istituzioni scolastiche provinciali del primo e del secondo ciclo di istruzione con riferimento all'anno scolastico 2023/2024.

E' confermato nel complesso l'impianto già applicato negli anni scorsi, finalizzato a una particolare attenzione al contenimento della popolosità delle classi nelle quali siano presenti studenti o studentesse con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Al fine di garantire l'appropriatezza e la sostenibilità del servizio, nell'invarianza della popolazione scolastica complessiva, rimane fermo il riferimento al numero delle classi autorizzate nell'anno scolastico 2022/2023 senza contare le classi autorizzate in deroga in periodo Covid-19, che proseguono fino al termine del relativo grado di scuola.

La Provincia determina gli organici del personale docente e provvede alla loro assegnazione alle istituzioni scolastiche in applicazione dei criteri adottati con il presente atto che rispondono a razionalità e progettualità, in applicazione dei Piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo di istruzione.

La definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione degli organici e la formazione delle classi è effettuata sulla base di parametri e standard, in relazione al numero degli studenti, al sostegno e alla continuità educativa necessari per l'inclusione scolastica degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali e di origine straniera.

Si conferma l'organico funzionale dell'autonomia, che raggruppa alcune tipologie di organico e costituisce un contingente che, pur nel presidio delle funzioni, può essere gestito autonomamente dalla scuola, garantendo così maggior flessibilità organizzativa e più incisività nella determinazione del proprio assetto.

In considerazione di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria e dell'attivazione della specifica classe di concorso, così come disciplinato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'articolo 1, comma 329 e seguenti, prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, svolto da docenti forniti di idoneo titolo di studio;

tenuto conto che il regolamento provinciale sui piani di studio già prevede nel quinto anno della scuola primaria almeno 66 ore annuali di insegnamento delle scienze motorie e sportive svolte da docenti in possesso dei titoli di accesso per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie di primo grado;

in considerazione del fatto che la Giunta provinciale (da ultimo con deliberazione n. 1743 del 30 settembre 2022) garantisce annualmente la realizzazione di una serie di proposte riguardanti l'attività motoria e sportiva di arricchimento del bagaglio motorio delle alunne e degli alunni quali il progetto "Alfabetizzazione motoria" in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con l'affiancamento al docente della classe, nelle classi prime e seconde, di un insegnante laureato in scienze motorie e il progetto "Scuola e Sport", nelle classi terze e quarte, con il coinvolgimento degli enti locali e delle società sportive del territorio;

si propone per l'a.s. 2023/24 - al fine di ridefinire complessivamente l'offerta formativa della scuola primaria che in ambito motorio e sportivo vede un considerevole impiego di risorse da parte dell'amministrazione scolastica provinciale e delle medesime istituzioni scolastiche - di attivare, quale iniziativa innovativa ex art. 57 della legge provinciale sulla scuola, la previsione di un'ora di insegnamento di educazione motoria nelle classi quarte di scuola primaria svolta, in continuità con la previsione regolamentare, da parte di docenti della scuola secondaria di primo grado in possesso della specifica abilitazione, con relativo scorporo di un'ora sulla scuola comune (salvo la stessa non possa essere affidata in via prioritaria a docenti di scuola primaria in possesso del titolo per l'insegnamento dell'educazione fisica).

Nello stabilire le modalità e i criteri per la determinazione dell'organico e della formazione delle classi, la Provincia tiene conto anche della necessità di riequilibrare situazioni che evidenzino particolari criticità, della tutela delle minoranze linguistiche, di una migliore utilizzazione del personale in relazione alla distribuzione delle istituzioni scolastiche sul territorio e dell'attivazione di reti scolastiche e formative. Ai fini della formazione delle classi è previsto che sia salvaguardata l'esigenza di assicurare la costituzione di un gruppo classe che, per dimensione numerica, garantisca condizioni ottimali sotto il profilo educativo e didattico.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato dal decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all'articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e s.m.;
- visto il "Regolamento stralcio per la definizione dei Piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione" approvato con Decreto del Presidente della Provincia in data 17 giugno 2010, n.16-48 Leg. in attuazione dell'art. 55 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5, così come modificato con decreto del Presidente della Provincia 6 agosto 2015 n. 11-25/Leg e s.m.;
- visto il D.P.P. del 5.8.2011, n.11-69/Leg concernente il "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, 5);
- visto il D.P.R. del 14 febbraio 2016 n. 19 concernente il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e s.m.;
- visto il D.P.P. del 18 dicembre 2015 n. 20-34/Leg. concernente il "Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento";

- visto il regolamento per favorire l'inclusione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale emanato con D.P.P. del 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. ai sensi dell'articolo 75 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- visto il regolamento per favorire l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, emanato con decreto del Presidente della Provincia dell'8 maggio 2008 n. 17 – 124/Leg, in attuazione dell'articolo 74 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- visto il decreto ministeriale n. 334 del 3 dicembre 2021 con cui sono stati approvati i criteri per l'attivazione di sperimentazioni di percorsi quadriennali nell'istruzione secondaria di secondo grado e le determinazioni del Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura n. 403 del 20 gennaio 2022 e n. 11310 del 20 ottobre 2022 con le quali sono state approvate le graduatorie dei percorsi quadriennali relativi rispettivamente agli anni scolastici 2022/23 e 2023/23;
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'articolo 1 comma 329 e seguenti, prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, svolto da docenti forniti di idoneo titolo di studio;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2332 del 16 dicembre 2022 relativa alle "Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - anno scolastico 2023/24";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2411 del 22 dicembre 2022 concernente "Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi delle istituzioni scolastiche e formative per la XVI legislatura";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2015, n. 2445 concernente "Attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"" e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 concernente "Quadro dei percorsi di istruzione musicale nell'ambito del primo ciclo di istruzione con decorrenza dall'anno scolastico 2017/18 e assegnazione ai sensi dell'art. 112 comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 dei progetti educativi in ambito musicale per l'anno scolastico 2016/17" e il decreto interministeriale n. 176 del 1 luglio 2022 con oggetto "Decreto interministeriale recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 928 del 4 giugno 2018 concernente "Aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica concernente l'istruzione degli adulti con decorrenza dall'a.s. 2018/2019";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1238 del 13 luglio 2018 concernente "Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2018/2019 e sostituzione allegato delibera n. 928 del 04 giugno 2018 avente per oggetto: "Aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica concernente l'istruzione degli adulti con decorrenza dall'a.s. 2018/2019";
- visto il decreto ministeriale n. 334 del 3 dicembre 2021 con cui sono stati approvati i criteri per l'attivazione di sperimentazioni di percorsi quadriennali nell'istruzione secondaria di

secondo grado e le determinazioni del Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura n. 403 del 20 gennaio 2022 e n. 11310 del 20 ottobre 2022 con le quali sono state approvate le graduatorie dei percorsi quadriennali relativi rispettivamente agli anni scolastici 2022/23 e 2023/23;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 novembre 2017, n. 1941 concernente l'approvazione del "Piano provinciale scuola digitale" nelle parti relative all'introduzione della figura dell'animatore digitale;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 del 2 novembre 2015, e in particolare l'allegato B, che prevede come obiettivo prioritario del sistema scolastico e formativo il rafforzamento del ruolo delle scuole nell'attività di *placement* e nell'orientamento in uscita dal secondo ciclo, così da accompagnare sia le transizioni scuola-lavoro, sia le transizioni scuola-università, e nello specifico individua come priorità l'introduzione, presso ciascuna istituzione scolastica del secondo ciclo, di una figura di responsabile dell'orientamento in uscita;
 - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 338 del 9 marzo 2015 concernente "Insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco o all'inglese ai sensi dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 concernente "Direttive per il potenziamento della lingua tedesca ed inglese nel sistema educativo provinciale. Attuazione dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 2006";
 - considerato che in data odierna sono state approvate le Linee guida per l'attuazione dei servizi scolastici di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare;
 - considerato che si rende ora necessario prevedere i criteri per la formazione delle classi e la determinazione dell'organico del personale docente nel primo e secondo ciclo di istruzione con riferimento all'a.s. 2023/2024;
 - verificato che delle disposizioni allegate alla presente deliberazione, in data 2 marzo 2023, è stata fornita alle organizzazioni sindacali l'informativa prescritta dall'art. 7 del vigente contratto collettivo provinciale del personale insegnante;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare l'Allegato A), concernente "Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell'organico del personale docente nel primo ciclo di istruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato B), concernente "Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell'organico del personale docente nel secondo ciclo di istruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare l'Allegato C), concernente "Disposizioni relative all'inclusione nel primo e secondo ciclo di istruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di approvare, per l'a.s. 2023/24, l'attivazione, quale iniziativa innovativa ex art. 57 della legge provinciale sulla scuola, della previsione di un'ora di insegnamento di educazione motoria nelle classi quarte di scuola primaria secondo le modalità di cui al punto 4.4 dell'Allegato A) del presente provvedimento;
5. di stabilire che i criteri adottati con il presente provvedimento si applicano all'anno scolastico 2023/2024;
6. di stabilire che le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 806 del 18 maggio 2015 relative all'impiego delle economie generate dalla nuova organizzazione della sorveglianza mensa nella scuola secondaria di primo grado, si applicano anche all'anno scolastico 2023/2024;
7. di rinviare a successive determinazioni del Servizio istruzione l'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - organici primo ciclo

002 Allegato B - organici secondo ciclo

003 Allegato C - inclusione

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato A)

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

1. Formazione delle classi di scuola primaria

1.1 Le classi di scuola primaria sono costituite con un numero massimo di 25 studenti, salvo richiesta di deroga presentata dal dirigente scolastico per esigenze di carattere logistico. In fase di autorizzazione delle classi, in presenza di alunni certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e laddove vi sia disponibilità di aule con spazi adeguati nella sede scolastica interessata, l'Amministrazione provinciale, su richiesta del dirigente scolastico, può autorizzare la formazione di classi prime con un numero massimo di 23 studenti. In continuità con gli anni scolastici precedenti, con riferimento alle classi prime, si conferma il principio in base al quale il tempo scuola non rileva ai fini della formazione delle classi.

Le classi successive alla prima proseguono in continuità con le classi precedentemente autorizzate. Al fine di garantire l'appropriatezza e la sostenibilità del servizio, nell'invarianza della popolazione scolastica complessiva, rimane fermo il riferimento al numero delle classi autorizzate nell'anno scolastico 2022/2023 senza contare le classi autorizzate in deroga. Le classi autorizzate in deroga nell'a.s. 2021/22 proseguono fino al termine del relativo grado di scuola (primaria o SSPG).

1.2 Nei plessi con più di 50 studenti, appartenenti al bacino di utenza del plesso stesso o in possesso dei requisiti di parificazione, non si costituiscono di norma pluriclassi; laddove i plessi abbiano un numero di alunni pari o inferiore a 50 vengono costituite pluriclassi e classi ordinarie secondo la tabella riportata di seguito:

TOTALE STUDENTI	CLASSI ATTIVABILI
fino a 12	1
da 13 a 25	2
da 26 a 38	3
da 39 a 50	4

1.3 Nei plessi di scuola primaria attualmente operanti e situati nei comuni individuati dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (concernente la tutela delle popolazioni di cultura ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) sono costituite classi ordinarie, a prescindere dal numero degli studenti iscritti.

1.4 Per l'attivazione delle classi secondo la metodologia didattica Montessori negli Istituti comprensivi Trento 6, Pergine 2, Rovereto Est e Riva 2, in applicazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2015, n. 2445, è richiesta l'iscrizione di almeno 18 studenti. Il limite massimo di studenti per classe stabilito in 25 può essere, a richiesta dell'istituzione scolastica, derogato.

1.5 Al fine di assicurare continuità ai progetti di classi bilingui già in precedenza autorizzati negli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5 è garantita l'attivazione delle relative classi.

2. Formazione delle classi di scuola secondaria di primo grado

2.1 Le classi di scuola secondaria di primo grado sono costituite con un numero massimo di 25 studenti, salvo richiesta di deroga presentata dal dirigente scolastico per esigenze di carattere

logistico. In fase di autorizzazione delle classi, in presenza di alunni certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e laddove vi sia disponibilità di aule con spazi adeguati nella sede scolastica interessata, l'Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta del dirigente scolastico, può autorizzare la formazione di classi prime con un numero massimo di 23 studenti. In fase di autorizzazione delle classi, l'Ufficio provinciale competente, si riserva inoltre di valutare la sostenibilità delle richieste di costituzione di classi con un numero di studenti appartenenti al bacino di utenza inferiore a 15. In continuità con gli anni scolastici precedenti, con riferimento alle classi prime, si conferma il principio in base al quale il tempo scuola non rileva ai fini della formazione delle classi. Le classi seconde e terze proseguono in continuità con il numero di classi precedentemente autorizzate. Al fine di garantire di garantire l'appropriatezza e la sostenibilità del servizio, nell'invarianza della popolazione scolastica complessiva, rimane fermo il riferimento al numero delle classi autorizzate nell'anno scolastico 2022/2023 senza contare le classi autorizzate in deroga. Le classi autorizzate in deroga nell'a.s. 2021/22 proseguono fino al termine del relativo grado di scuola (primaria o SSPG).

2.2 Al fine di assicurare continuità ai progetti di classi bilingui già in precedenza autorizzati negli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5 è garantita l'attivazione delle relative classi.

2.3 Negli Istituti comprensivi Bassa Val di Sole, Levico Terme, Riva 1, Trento 5 e Trento 7 sono attivate le classi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 176 del 1 luglio 2022, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2411 del 22 dicembre 2022.

3. Disposizioni generali per la formazione dell'organico

3.1 L'organico docente delle singole istituzioni scolastiche è determinato in applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento che tengono conto delle diversificate situazioni e necessità.

3.2 Sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto, l'organico funzionale assegnato a ciascuna istituzione scolastica deve intendersi come il complesso delle risorse docenti assegnate in via definitiva per l'anno scolastico. Lo stesso risulta costituito da posti ovvero da spezzoni orario per frazioni non riconducibili a posti interi. L'organico funzionale, così costituito, è impiegato, secondo quanto specificamente programmato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito del progetto d'istituto, per le attività di insegnamento delle discipline, per tutte le altre attività previste dall'offerta formativa d'istituto e in particolare per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri. Nella scuola secondaria di primo grado, l'organico funzionale è chiamato a garantire anche le iniziative formative, di orientamento e di passaggio fra diversi ordini e indirizzi di studio previsti per l'adempimento dell'obbligo di istruzione.

3.3 Negli istituti comprensivi l'organico funzionale, nell'ottica della continuità educativa in attuazione del progetto d'istituto, può essere impiegato, compatibilmente con gli ordinamenti e nel rispetto delle disposizioni contrattuali, in attività che prevedano l'impiego dei docenti in classi di grado di scuola diverso da quello di appartenenza.

3.4 In attuazione della delibera del consiglio dell'istituzione scolastica, che approva il progetto di istituto, comprendente i piani di studio, il dirigente scolastico indica le discipline e le classi di concorso alle quali attribuire le risorse assegnate, secondo quanto previsto dai Piani di studio provinciali.

3.5 La singola istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento provinciale, garantisce l'impiego della dotazione di personale docente secondo finalità di

ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

3.6 Ai fini della formazione dell'organico l'amministrazione scolastica provinciale farà riferimento alle classi di concorso definite con D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.

4. Determinazione dell'organico della scuola primaria

4.1 La dotazione organica per l'anno scolastico 2023/2024 è costituita da:

- a) una quota parametrica assegnata sulla base del numero di classi autorizzate dall'Amministrazione scolastica provinciale, distinte per numero di studenti e tempo scuola, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA CLASSE	COEFFICIENTE
Classi in plesso con pluriclassi	1.30
Classi in plesso senza pluriclassi	
- con tempo scuola inferiore a 30 ore	1.37
- fino a 22 studenti e con tempo scuola di almeno 30 ore settimanali	1.39
- da 23 studenti con tempo scuola di almeno 30 ore settimanali	1.43

- b) una quota per l'interscuola, ivi compreso il tempo mensa, secondo quanto disciplinato al comma 3;
- c) una quota per l'insegnamento delle lingue straniere pari a 500 ore annue sul quinquennio, che corrispondono a 15 ore settimanali di docenza;
- d) una quota per l'insegnamento della religione cattolica pari a 2 ore settimanali di docenza;
- e) una quota per i bisogni educativi speciali e l'intercultura, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C;
- f) una quota per il potenziamento linguistico, secondo quanto specificamente disciplinato al punto 5.

4.2 Ai fini della formazione dell'organico di lingua straniera, i posti saranno calcolati sulla base di un impegno di servizio pari a 20 ore frontali, fermi restando gli impegni complessivi di servizio previsti dal contratto collettivo di lavoro. Su richiesta della scuola potranno, tuttavia, costituirsi cattedre fino ad un massimo di 22 ore frontali, anche comprensive delle ore di potenziamento linguistico.

4.3 L'ammontare delle risorse per l'interscuola - garantito nel limite complessivo di 5500 ore settimanali (corrispondenti a 250 posti equivalenti) - è calcolato per plesso e per gruppi di 25 studenti, prescindendo dalle classi di appartenenza. Qualora la richiesta avanzata dalle singole istituzioni scolastiche risultasse superiore al contingente massimo previsto, si procederà alla riparametrazione delle quote su base proporzionale. In attuazione di quanto previsto dall'art. 61 comma 3 della legge provinciale sulla scuola secondo il quale *“le attività d'interscuola possono essere affidate, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio”*, è data facoltà alle istituzioni scolastiche provinciali, anche a fronte della comprovata difficoltà nel reperire docenti da impiegare nella didattica curricolare, di affidare la suddetta attività di interscuola, per gli anni scolastici successivi al primo biennio, a personale educativo dipendente da soggetti accreditati che operano in ambito scolastico (D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg, capo IV), avvalendosi delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'istituzione scolastica stessa, assicurando, attraverso la

dotazione organica complessiva assegnata a ciascuna istituzione, la compresenza con il personale docente.

4.4 Come negli anni scolastici precedenti, dall'organico di scuola comune vengono scorporate le due ore da destinarsi all'attività motoria nelle classi quinte, qualora l'attività stessa sia svolta da docenti della scuola secondaria di primo grado in possesso della relativa abilitazione e non possa essere affidata in via prioritaria a docenti di scuola primaria in possesso del titolo per l'insegnamento dell'educazione fisica, secondo quanto previsto dal punto 4, Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg concernente "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

In considerazione della progressiva attuazione a livello nazionale della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'articolo 1 comma 329 e seguenti, prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio; tenuto conto di quanto già previsto nel sistema scolastico provinciale dal sopra citato regolamento sui piani di studio; preso atto che la Giunta provinciale con specifici provvedimenti (da ultimo con deliberazione n. 1743 del 30 settembre 2022) garantisce annualmente la realizzazione di una serie di proposte riguardanti l'attività motoria e sportiva di arricchimento del bagaglio motorio delle alunne e degli alunni quali il progetto "Alfabetizzazione motoria" in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con l'affiancamento al docente della classe, nelle classi prime e seconde, di un insegnante laureato in scienze motorie e il progetto "Scuola e Sport", nelle classi terze e quarte, con il coinvolgimento degli enti locali e delle società sportive del territorio; è attivata, per l'a.s. 2023/24, quale iniziativa innovativa ex art. 57 della legge provinciale sulla scuola, la previsione di un'ora di insegnamento di educazione motoria nelle classi quarte di scuola primaria svolta da docenti della scuola secondaria di primo grado in possesso della relativa abilitazione, con relativo scorporo di un'ora sulla scuola comune, salvo che la stessa non possa essere affidata in via prioritaria a docenti di scuola primaria in possesso del titolo per l'insegnamento dell'educazione fisica.

4.5 Con riferimento alle classi autorizzate con metodologia didattica Montessori, di cui al punto 1.4, in sostituzione della quota parametrica di cui al punto 4.1 lettera a), è assegnata una dotazione organica per l'insegnamento di scuola comune pari a 36 ore settimanali comprensive della programmazione, ferma restando la possibilità di corrispondere a specifiche richieste da parte delle scuole interessate. Alle suddette classi sono assegnati insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori per l'insegnamento nella scuola primaria.

4.6 In relazione ai progetti di classi bilingui di cui al punto 1.5, è garantita l'assegnazione della dotazione organica definita rispettivamente nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 19 settembre 2019 per il progetto di classe bilingue dell'IC Trento 5 e nei Protocolli d'intesa fra la Provincia autonoma di Trento e il Land Tirolo, approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 691 del 15 aprile 2005 e n. 1150 del 19 maggio 2010, per il progetto di classe bilingue dell'IC Trento 2.

4.7 Nelle scuole dei territori ove siano insediate minoranze linguistiche l'Amministrazione scolastica provinciale valuta le richieste di integrazione di organico provenienti dai relativi dirigenti, al fine di assicurare la tutela e la promozione della lingua locale.

4.8 Nell'ipotesi di trasferimento di studenti, qualora l'offerta formativa della nuova istituzione scolastica non contempli l'insegnamento della lingua straniera studiata nel corso del precedente anno dallo studente trasferito, l'istituzione scolastica di destinazione appresta opportuni interventi di adeguamento della preparazione scolastica dello studente stesso, applicando la dotazione organica

assegnata secondo le previsioni contrattuali.

5. Potenziamento linguistico nella scuola primaria

5.1 La deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 attua le previsioni di legge, come dettate dall'articolo 56 bis della legge provinciale sulla scuola, assicurando un minimo di 3 ore settimanali per classe di potenziamento dell'insegnamento linguistico in aggiunta alle ore curricolari previste. Ciascuna istituzione scolastica, nella programmazione e progettazione di tali attività, può garantire la prosecuzione delle esperienze in CLIL già maturate nel passato al fine di dare continuità alle ricadute formative positive registrate.

5.2 L'assegnazione dell'organico per il potenziamento linguistico (svolto in CLIL o con altre modalità) è calcolata sulla base dei medesimi criteri già applicati negli scorsi anni scolastici, praticando le ordinarie decurtazioni sulla scuola comune, così come definite nelle circolari applicative degli anni scolastici precedenti.

5.3 Il potenziamento linguistico può essere attuato in forma alternativa o integrativa all'attività in CLIL secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale richiamata al punto 5.1. Per le suddette finalità le scuole potranno eventualmente ricorrere anche all'impiego del curriculum facoltativo e opzionale.

6. Determinazione dell'organico della scuola secondaria di primo grado

6.1 La dotazione organica per l'anno scolastico 2023/2024 è costituita da:

- a) una quota parametrica assegnata sulla base del numero di classi autorizzate, distinte per numero di studenti, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA CLASSE	COEFFICIENTE
fino a 24 studenti	1.96
da 25 studenti	2.01

- b) una quota per l'insegnamento della religione cattolica pari a 1 ora settimanale di docenza;
- c) una quota per il recupero parziale delle economie generate dalla nuova organizzazione della sorveglianza mensa, secondo quanto disciplinato dalla delibera della Giunta provinciale n. 806 del 18 maggio 2015;
- d) una quota per il potenziamento linguistico secondo quanto specificamente disciplinato al punto 7;
- e) una quota per i bisogni educativi speciali e l'intercultura, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C;

6.2 Per ogni classe di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, già autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2411 del 22 dicembre 2022, è assegnata una dotazione organica specifica sulla classe di concorso A056 nelle varie tipologie strumentali e corrispondente ad un totale di 24 ore, delle quali 21 sono assegnate dall'Amministrazione, mentre le restanti 3 ore devono essere ricavate all'interno dell'organico funzionale dell'istituto.

6.3 Nell'ipotesi di trasferimento di studenti, qualora l'offerta formativa della nuova istituzione scolastica non contempli l'insegnamento della lingua straniera studiata nel corso del precedente anno dallo studente trasferito, l'istituzione scolastica di destinazione appresta opportuni interventi di adeguamento della preparazione scolastica dello studente stesso, applicando la dotazione organica

assegnata secondo le previsioni contrattuali.

7. Potenziamento linguistico nella scuola secondaria di primo grado

7.1 La deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 attua le previsioni di legge come dettate dall'articolo 56 bis della legge provinciale sulla scuola, il quale prevede che siano assicurate nel primo ciclo di istruzione, quale livello minimo, 3 ore settimanali per classe di potenziamento linguistico in aggiunta alle ore curricolari previste.

Ciascuna istituzione scolastica, nella programmazione e progettazione di tali attività, può garantire la prosecuzione delle esperienze in CLIL già maturate nel passato al fine di dare continuità alle ricadute formative positive registrate.

7.2 Al fine di sostenere l'attività di potenziamento linguistico di cui sopra, è garantita l'attribuzione di un'ora di docenza di lingua straniera per ogni classe, laddove a copertura della stessa non vi sia personale docente interno o proveniente dagli elenchi previsti dall'art. 93bis della legge provinciale sulla scuola. Sono fatte salve eventuali particolari situazioni di progettualità didattiche in CLIL, debitamente documentate dall'istituzione scolastica con riferimento alla specifica offerta formativa. Nell'individuare le cattedre CLIL l'istituzione scolastica terrà conto della continuità didattica dei titolari.

7.3 Il potenziamento linguistico può essere attuato in forma alternativa o integrativa all'attività in CLIL secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale richiamata al punto 7.1. Per le suddette finalità le scuole potranno eventualmente ricorrere all'impiego del curricolo facoltativo e opzionale.

8. Definizione delle cattedre nell'istruzione secondaria di primo grado

8.1 Le risorse assegnate si riferiscono a cattedre comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento secondo quanto previsto dai Piani di studio provinciali, come declinati all'interno dei progetti d'istituto.

8.2 Fermi restando gli obblighi contrattuali, le cattedre possono essere costituite con un numero di ore superiore alle 18, nel caso di disponibilità del docente e senza creare situazioni di soprannumerarietà dei titolari dell'istituzione scolastica.

8.3 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica risulti la presenza di titolari a tempo parziale, le corrispondenti ore di insegnamento non prestate dovranno in ogni caso considerarsi disponibili per la scuola e potranno essere assegnate in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato.

9. Organico funzionale dell'autonomia

9.1 Ad integrazione della dotazione organica assegnata in base ai parametri di cui i punti 4 e 6, che prevede già dei margini di flessibilità, ossia di disponibilità organica maggiore rispetto alla copertura oraria dell'attività didattica ed educativa in senso stretto, è determinata e assegnata una quota complessiva, calcolata in base ai seguenti criteri:

- per supportare il dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative da parte di uno o più docenti (articolo 23, comma 3, legge provinciale sulla scuola), secondo quanto disciplinato al punto 10;
- per sostenere il potenziamento linguistico, fino ad un massimo di 10 ore settimanali;
- per la figura dell'animatore digitale, secondo quanto disciplinato al punto 11;

- per la figura del referente per l'inclusione, secondo quanto disciplinato nell'Allegato C;
- per la figura del referente per le iniziative interculturali, secondo quanto disciplinato Allegato C.

9.2 La dotazione complessiva derivante dal presente articolo può essere impiegata dalle istituzioni scolastiche per le finalità sopra elencate, scegliendo il grado scuola e garantendo il presidio della specifica funzione.

**10. Organico per supporto al dirigente
nello svolgimento della funzione organizzativa e amministrativa**

10.1 Secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti.

10.2 Per lo svolgimento delle attività di collaborazione sopra richiamate, il dirigente del Servizio istruzione autorizza delle ore settimanali di integrazione di organico il cui ammontare viene calcolato tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) In relazione alla dimensione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo il computo è effettuato sulla base dei dati impiegati dall'amministrazione scolastica per la formazione ed autorizzazione delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado (per le istituzioni scolastiche che comprendono sia il primo che il secondo ciclo d'istruzione si considerano i dati relativi ad entrambi i cicli di scuola):

TOTALE STUDENTI	ORE SETTIMANALI DI ESONERO
fino a 500	-
da 501 a 600	6
da 601 a 700	9
da 701 a 800	12
da 801 a 900	15
da 901 a 1000	18
da 1001 a 1100	21
da 1101 a 1200	24
da 1201	27

- b) In relazione alla complessità delle istituzioni scolastiche (per le istituzioni scolastiche che comprendono sia il primo che il secondo ciclo d'istruzione si considerano i dati relativi ad entrambi i cicli di scuola):

PLESSI/SEDI SCOLASTICHE	ORE SETTIMANALI DI ESONERO
fino a 5	-
con 6	2
con 7	4
con 8	6
con 9	8
con 10 e oltre	10

- c) Per le istituzioni scolastiche che comprendono sia il primo che il secondo ciclo d'istruzione (non rilevano i percorsi che si rivolgono agli adulti, sia e.d.a. che serali): 6 ore settimanali di

esonero.

d) Massimale per la dotazione OLFED: fino a 54 ore settimanali di esonero, da definire attraverso apposita intesa tra l'Amministrazione scolastica provinciale ed il Dirigente dell'istituzione (Sorastant de la scola ladina), previa documentata e puntuale indicazione dell'impiego previsto da parte dell'Istituzione scolastica.

e) Coordinamento pedagogico: le istituzioni scolastiche incaricate, ai sensi della legge provinciale sulla scuola, dello svolgimento delle attività di coordinamento pedagogico per la gestione didattica delle scuole dell'infanzia provinciali: 6 ore settimanali di esonero.

11. Animatore digitale

11.1 Per il rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica, si conferma la presenza di una figura che rappresenti per ogni scuola un punto di riferimento istituzionale. Questa figura, denominata "Animatore digitale", è definita al punto 5.03 del Piano Provinciale Scuola Digitale, approvato con deliberazione della G.P. n. 1941 di data 24 novembre 2017.

11.2 L'Animatore digitale è individuato formalmente dal dirigente scolastico tra i docenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato in possesso di un solido bagaglio culturale e di formazione pluriennale, riguardante la didattica negli ambienti digitali nonché buone competenze relazionali.

11.3 L'Animatore digitale partecipa ai percorsi di formazione dedicati e alla "community degli animatori" al fine di costruire una cultura condivisa del digitale; ha il compito di accompagnare le azioni del Piano all'interno della scuola, in collaborazione con il dirigente e con il personale docente e tecnico.

11.4 A tale scopo sono garantite a ciascuna istituzione scolastica da un minimo di 6 ore a un massimo di 12 ore settimanali aggiuntive di organico da destinare all'esonero dall'insegnamento. In particolare, per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, sono assegnate per ciascuna istituzione scolastica:

- fino a 800 studenti: 6 ore settimanali di esonero;
- da 801 a 1000 studenti: 8 ore settimanali di esonero;
- da 1001: 10 ore settimanali di esonero;

e, in relazione alla complessità delle istituzioni scolastiche, per le scuole con meno di 1000 studenti e in presenza di almeno 6 plessi: ulteriori 2 ore settimanali di esonero.

11.5 Nel caso in cui le istituzioni scolastiche presentino un progetto di rete che preveda la costituzione di un team di Animatori di rete, in un'ottica di condivisione delle buone pratiche, all'istituzione scolastica capofila sarà attribuito il massimo delle ore (10) più una quota di 2 ore settimanali, per un complessivo pari a 12 ore.

11.6 Per la quantificazione delle risorse spettanti si prendono a riferimento gli iscritti considerati per la quantificazione dell'organico ai fini della mobilità.

11.7 La prosecuzione del progetto di rete è soggetta all'attività di monitoraggio da parte dei competenti uffici in materia di innovazione digitale e informatica del Dipartimento istruzione e cultura; a tal fine il capofila di rete presenta una relazione sulle attività svolte in rete nell'anno scolastico in corso. La richiesta di avvio di un nuovo progetto di rete è subordinata alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa che evidenzii chiaramente le attività che saranno svolte in rete, gli istituti coinvolti anche in relazione all'ambito e alle dimensioni territoriali, gli obiettivi perseguiti e le professionalità dei docenti individuati.

12. Derghe

12.1 Con particolare riferimento a situazioni di particolare criticità debitamente rappresentate e

motivate dall'istituzione scolastica, i criteri di formazione delle classi e di assegnazione dell'organico di cui agli articoli precedenti, possono essere derogati evidenziando le ragioni addotte a supporto.

13. Assunzione formale delle assegnazioni di organico

13.1 Tutte le disposizioni relative all'assegnazione della dotazione organica della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ad esclusione dell'organico di religione cattolica, sono formalizzate con determinazione del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione:

- entro il 31 luglio 2023, organico ai fini della mobilità, per il quale si intende l'organico costituito dai soli posti interi dell'organico funzionale, senza gli spezzoni orario;
- entro il 30 novembre 2023, organico funzionale a fine ottobre, per il quale si intende l'organico definitivo costituito da posti interi e spezzoni orario.

14. Insegnamento della religione cattolica

14.1 La definizione del numero dei posti in organico relativamente all'insegnamento della religione cattolica è disposta annualmente, per istituzione scolastica autonoma, distintamente per grado di istruzione, tenendo conto del fabbisogno orario di ciascuna classe.

14.2 Previa determinazione del numero dei posti di insegnamento della religione cattolica dell'istituzione scolastica nel suo complesso, si procede alla costituzione di altri posti associando gli spezzoni disponibili tra più istituzioni scolastiche. In tal caso la titolarità della cattedra è assegnata all'istituzione scolastica alla quale è imputato il maggior numero di ore di insegnamento.

14.3 L'assegnazione del docente ai posti e alle sedi di insegnamento avviene nel rispetto di quanto disposto al punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

Allegato B)

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

1. Formazione delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

1.1 La determinazione del numero delle classi negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado avviene sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti. Tale determinazione, a fronte di rilevanti scostamenti nelle iscrizioni effettive che riguardano l'anno scolastico di riferimento, può essere riformulata entro il mese di luglio.

1.2 Le classi di scuola secondaria di secondo grado sono costituite con un numero massimo di 25 studenti, salvo richiesta di deroga presentata dal dirigente scolastico per esigenze di carattere logistico-organizzative. In fase di autorizzazione delle classi, in presenza di alunni certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e laddove vi sia disponibilità di aule con spazi adeguati nella sede scolastica interessata, l'Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta del dirigente scolastico, può autorizzare la formazione di classi prime con un massimo di 23 studenti. Con riferimento alle classi prime e in analogia agli anni scorsi, si conferma il principio in base al quale il tempo scuola non rileva ai fini della formazione delle classi.

1.3 Le classi prime sono costituite con un numero minimo di 15 studenti (ridotto a 13 solo qualora siano da attivare due sezioni in ragione di quanto previsto al punto 1.2). In fase di autorizzazione delle classi, nel caso in cui le richieste di iscrizione a un corso di studi siano inferiori al numero minimo di studenti sopra definiti, le istituzioni scolastiche avranno cura di supportare gli studenti nel riorientamento verso altri indirizzi di studio, al fine di garantire l'attivazione di classi che risultino sostenibili e funzionali dal punto di vista didattico e dello sviluppo educativo e formativo degli studenti.

1.4 Al fine di garantire di garantire l'appropriatezza e la sostenibilità del servizio, nell'invarianza della popolazione scolastica complessiva, rimane fermo il riferimento al numero delle classi autorizzate nell'anno scolastico 2022/2023 senza contare le classi autorizzate in deroga. Le classi autorizzate in deroga nell'a.s. 2021/22 proseguono fino al termine del relativo grado di scuola.

1.5 La previsione del numero delle classi è formulata considerando il dato emergente dalle domande di iscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica e tenuto conto dell'eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici nonché degli andamenti dei tassi di ripetenza.

1.6 Nelle istituzioni scolastiche in cui siano presenti Istituti tecnici le classi si determinano tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai bienni, rispettivamente del settore economico e di quello tecnologico (come denominati a livello nazionale), indipendentemente dalla presenza di indirizzi ed articolazioni.

1.7 Per quanto riguarda le classi iniziali del secondo biennio degli istituti tecnici (classi terze del settore economico e tecnologico) è ammessa la formazione di classi articolate tra indirizzi diversi, nonché fra articolazioni dello stesso indirizzo, nel rispetto del criterio numerico previsto ai punti 1.2 e 1.3, purché ciò risulti funzionale al progetto didattico e più conveniente in termini di impiego di risorse.

1.8 Con riferimento all'istruzione liceale è possibile, nel rispetto dei criteri numerici previsti ai punti 1.2 e 1.3, la creazione di classi articolate fra i vari percorsi liceali, comprese le proprie opzioni, nonché, nel caso del liceo artistico, fra i vari indirizzi dello stesso.

1.9 L'articolazione delle classi potrà essere autorizzata alla condizione che gli insegnamenti comuni rappresentino almeno il trenta per cento del curricolo annuale.

1.10 Il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione è consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato; il numero di studenti detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.

1.11 Le classi terminali, di norma, sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

1.12 L'offerta della terza lingua straniera, laddove prevista dai piani di studio, potrà essere attuata anche con classi articolate sulla terza lingua straniera.

2. Disposizioni generali per la formazione degli organici

2.1 Sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto, l'organico funzionale assegnato a ciascuna istituzione scolastica deve intendersi come il complesso delle risorse docenti assegnate in via definitiva per l'anno scolastico. Lo stesso risulta costituito da posti ovvero da spezzoni orari per frazioni non riconducibili a posti interi. L'organico funzionale, così costituito, è impiegato, secondo quanto specificamente programmato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito del progetto d'istituto, per le attività di insegnamento delle discipline, per tutte le altre attività previste dall'offerta formativa d'istituto e in particolare per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri.

Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati in relazione a:

- numero degli studenti;
- numero delle classi;
- sostegno e continuità educativa necessaria per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e con cittadinanza non italiana;
- distribuzione delle scuole sul territorio e relative situazioni socio-economiche;
- attivazione di reti di istituzioni scolastiche e formative;
- diffusione dell'insegnamento delle lingue straniere derivanti dalla applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina), della legge provinciale sulla scuola (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative;
- attuazione dell'alternanza scuola-lavoro;
- diffusione delle iniziative per favorire gli studenti che praticano sport in modo continuativo e sono impegnati in gare di rilievo nazionale/internazionale;
- rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica.

2.2 La determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica è effettuata tenendo conto delle esigenze riferite all'istituzione nel suo complesso, sia in relazione ai posti diurni che a quelli serali. Ai fini della salvaguardia delle titolarità, si potrà procedere alla costituzione in organico di posti diurni con la concorrenza di ore serali e alla costituzione di posti serali con la concorrenza di ore diurne, disponibili all'interno dello stesso istituto; tale ipotesi risulta percorribile solo nel caso sia possibile costituire la cattedra con un maggior numero di ore nella fascia oraria di titolarità. Fuori da questa ipotesi, alla composizione del posto intero mediante accorpamento di spezzoni orario del corso serale e diurno si potrà comunque procedere in sede di convocazione dei docenti per le operazioni di mobilità e di supplenza.

2.3 In attuazione dei piani di studio provinciali relativi al secondo ciclo e del progetto di istituto approvato, il dirigente scolastico indica, nel rispetto della normativa vigente (DPR 14.02.2016, n. 19 – DPR 09.05.2017, n. 259), le classi di concorso nazionali cui attribuire le risorse assegnate.

2.4 La singola istituzione, nell'esercizio della propria autonomia, organizza la propria attività secondo un'articolazione flessibile del gruppo classe, dell'orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell'insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse.

2.5 Sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto e della programmazione didattica annuale del consiglio di classe, le risorse assegnate, sono impiegate:

- per l'espletamento delle attività curricolari e integrative;
- per le attività didattiche in compresenza o che prevedano l'articolazione del gruppo classe;
- per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento, riorientamento e scuola-lavoro;
- per il potenziamento delle lingue straniere;
- per l'organizzazione e la realizzazione di tutte le attività inerenti le progettualità che l'istituzione scolastica ha previsto nell'ambito del progetto di istituto.

3. Determinazione dell'organico funzionale della scuola secondaria di secondo grado

3.1 Per la scuola secondaria di secondo grado l'organico funzionale, in applicazione dei quadri orario previsti dal regolamento dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo, di cui al DPP del 5 agosto 2011, n.11-69/Leg, è determinato sulla base dei seguenti parametri:

Organico funzionale = Monte ore / divisore	
Monte ore	n. classi previste per le ore di insegnamento prescritte dai piani orario del nuovo ordinamento, con esclusione dell'ora di religione
Divisore	17,2 per i licei 17,5 per gli istituti tecnici e professionali 18 per le classi di concorso di tabella B (insegnanti tecnico pratici e conversatori)

3.2 In coerenza con quanto stabilito dal DPP del 5 agosto 2011, n.11-69/Leg in merito all'area di autonomia, limitatamente alle istituzioni scolastiche che storicamente hanno previsto il potenziamento delle discipline musicali, è possibile, qualora le istituzioni anzidette confermino tale scelta anche per l'anno scolastico 2023/24, concordare il riconoscimento di ore di strumento musicale laddove ne sia fatta richiesta, tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa.

4. Disposizioni relative alle definizioni delle cattedre per l'organico

4.1 Le risorse assegnate si riferiscono a posti comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento curricolare, per lo svolgimento delle attività individuate nel progetto d'istituto ovvero per la sostituzione dei docenti assenti nei casi previsti dalla normativa vigente.

4.2 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica risulti la presenza di titolari a tempo parziale, le corrispondenti ore di insegnamento non prestate dovranno in ogni caso considerarsi disponibili per la scuola e potranno essere assegnate in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato.

4.3 Qualora in seguito alla costituzione delle cattedre secondo i criteri sopra indicati, risultassero

spezzoni orari disponibili, gli stessi possono essere riassorbiti attraverso la costituzione di posti con un numero di ore superiori alle 18, che possono essere occupati da personale docente già in organico, previa dichiarazione di disponibilità dello stesso; tale operazione è possibile in sede di definizione dell'organico funzionale, ossia successivamente all'assegnazione dell'organico ai fini della mobilità e prima delle operazioni di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato.

4.4 Al fine di garantire l'insegnamento in CLIL, come previsto dalla normativa nazionale vigente e sulla base delle direttive per il potenziamento della lingua tedesca ed inglese nel sistema educativo provinciale, le singole istituzioni scolastiche, in sede di definizione dell'organico ai fini della mobilità, sono tenute ad individuare le discipline per le quali, secondo il progetto di istituto e la programmazione didattica annuale è previsto (in tutto o in parte) l'insegnamento in modalità CLIL. In tale individuazione non potranno essere destinati più del 50% dei posti disponibili. Il limite viene applicato solo alle cattedre prive di titolare. Qualora l'istituzione scolastica, sulla base della propria programmazione didattica, ravvisasse la necessità di derogare al limite anzidetto, dovrà dimostrare l'effettiva capacità di coprire le cattedre costituite in deroga, in via prioritaria con personale a tempo determinato attinto dagli elenchi CLIL e, in subordine, tramite il conferimento di incarichi d'insegnamento a tempo determinato a docenti di madrelingua, come previsto al comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola, fino a un massimo del 10% dell'organico complessivo. L'assicurazione della copertura delle cattedre CLIL con personale qualificato dovrà essere fornita dimostrando l'andamento delle assunzioni di personale specializzato negli ultimi tre anni o da contratti già in corso con docenti di madrelingua.

5. Insegnamenti atipici e classi di concorso in esubero

5.1 Con riferimento ad alcuni insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso (insegnamenti "atipici"), l'assegnazione alle classi di concorso mira prioritariamente a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. Nella scelta della classe di concorso si fa riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, al curriculum adottato dalla scuola nonché, nel caso della tabella B) del D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (insegnanti tecnico-pratici), alla corrispondente classe di concorso della tabella A).

5.2 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica siano presenti più titolari di insegnamenti "atipici" è data precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risultano collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata ed effettuata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto di quanto previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo".

5.3 In assenza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, reso in coerenza con il Progetto d'istituto, provvede ad attribuire la classe di concorso, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti sulle diverse classi di concorso.

5.4 Nell'assegnazione delle classi di concorso, al fine di evitare, per quanto possibile, il fenomeno della soprannumerarietà, le istituzioni scolastiche atenzionano i seguenti insegnamenti risultati in esubero nel corrente anno scolastico sulla base di quanto rilevato dalle competenti strutture del Dipartimento: A013 (Discipline letterarie, latino e greco), A015 (Discipline sanitarie), A018 (Filosofia e scienze umane), A021 (Geografia), A051 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie), A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica), BD02 (Conversazione in lingua straniera (tedesco)).

6. Organico funzionale dell'autonomia

6.1 In aggiunta all'organico assegnato secondo i criteri stabiliti negli articoli precedenti, il dirigente del Servizio istruzione autorizza ulteriori risorse per far fronte a specifiche esigenze quali, in particolare:

- supporto al dirigente dell'istituzione scolastica nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, della legge provinciale sulla scuola;
- attuazione dell'alternanza scuola-lavoro e rafforzamento dell'attività di placement anche attraverso la designazione di una figura di responsabile dell'orientamento in uscita;
- rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica in campo digitale, salvo quanto previsto ai punti 6.5 e 6.6;
- rafforzamento dell'acquisizione delle competenze linguistiche.

Si potrà procedere alla costituzione di posti in organico di diritto comprensivi delle ore di cui al presente articolo, solamente ai fini della salvaguardia delle titolarità.

6.2 Per tutte le attività sopra richiamate è assegnato, per ciascuna istituzione scolastica, un numero di ore aggiuntive così determinato:

a) quota base in relazione alla dimensione delle istituzioni scolastiche (il computo è effettuato sulla base dei dati impiegati dall'amministrazione scolastica per la formazione ed autorizzazione delle classi per i corsi diurni e degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'anno scolastico di riferimento per i percorsi serali):

- fino a 500 studenti: 36 ore settimanali
- da 501 a 650 studenti: 42 ore settimanali;
- da 651 a 800 studenti: 45 ore settimanali;
- da 801 a 1000 studenti: 50 ore settimanali;
- da 1001 a 1100 studenti: 59 ore settimanali;
- da 1101 a 1300 studenti: 76 ore settimanali;
- da 1301 a 1500 studenti: 85 ore settimanali;
- da 1501 studenti: 90 ore settimanali.

Per le istituzioni scolastiche in cui sono presenti sia percorsi liceali o professionali che percorsi tecnici il numero degli studenti frequentanti è aumentato del 10%.

b) quota per la complessità: in presenza di sedi in comuni diversi sono assegnate 6 ore settimanali. Se le sedi distano almeno 25 km sono assegnate 18 ore;

c) quota per coordinamento percorsi serali: in relazione al numero di studenti del secondo ciclo di istruzione iscritti ai percorsi serali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'anno scolastico di riferimento:

- fino a 40 studenti: 0 ore;
- da 41 a 80 studenti: 6 ore settimanali;
- da 81 studenti: 9 ore settimanali; 12 se l'istituzione scolastica gestisce percorsi presso la casa circondariale di Trento.

d) quota per la gestione dei centri EDA: 9 ore settimanali alle istituzioni scolastiche con un organico specifico per la gestione dei centri fino a 4 unità di personale. Qualora le unità di organico siano superiori a 4 sono invece assegnate 12 ore.

6.3 Le risorse assegnate in base al presente articolo possono essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, per l'espletamento delle attività integrative sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto e della programmazione didattica annuale

del consiglio di classe e secondo finalità di ottimizzazione delle risorse.

6.4 In relazione allo svolgimento dell'attività formativa rispondente all'alternanza scuola lavoro, tutti gli istituti, attingendo alla dotazione organica funzionale dell'autonomia assegnata (si veda il punto 6.2), sono tenuti a garantire le funzioni di responsabile dell'orientamento in uscita, con un impegno che dovrà essere commisurato alla complessità della gestione della singola scuola. In particolare, per tale finalità dovranno essere assegnate:

- almeno 18 ore settimanali;
- 30 ore settimanali nel caso in cui il numero di iscritti al diurno sia superiore a 1000 unità;
- 36 ore settimanali nel caso in cui il numero di iscritti al diurno sia superiore a 1300 unità.

6.5 In merito al rafforzamento delle attività di innovazione nella didattica in campo digitale, che si concretizza anche attraverso la figura dell'animatore digitale, definita al punto 5.03 del Piano Provinciale Scuola Digitale, approvato con deliberazione della G.P. n. 1941 di data 24 novembre 2017, sono attribuite, in relazione alla complessità, e in aggiunta alle risorse autorizzate al comma 2 del presente articolo, ulteriori 2 ore settimanali alle scuole con sedi in comuni diversi distanti più di 20 km. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche presentino un progetto di rete che preveda la costituzione di un team di Animatori di rete, in un'ottica di condivisione delle buone pratiche, all'istituzione scolastica capofila sarà attribuita una ulteriore quota di 2 ore settimanali. La prosecuzione del progetto di rete è soggetta all'attività di monitoraggio da parte dei competenti uffici in materia di innovazione digitale e informatica del Dipartimento istruzione e cultura; a tal fine il capofila di rete presenta una relazione sulle attività svolte in rete nell'anno scolastico in corso. La richiesta di avvio di un nuovo progetto di rete è subordinata alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa che evidenzii chiaramente le attività che saranno svolte in rete, gli istituti coinvolti anche in relazione all'ambito e alle dimensioni territoriali, gli obiettivi perseguiti e le professionalità dei docenti individuati.

6.6 Per quanto attiene la figura del referente per l'inclusione e del referente per le iniziative interculturali si rimanda a quanto disciplinato all'Allegato C.

6.7 La dotazione complessiva derivante dal presente articolo può essere impiegata dalle istituzioni scolastiche per le finalità sopra elencate, garantendo il presidio della specifica funzione.

7. Azioni in ambito scolastico per il supporto agli studenti atleti

7.1 Per favorire la frequenza scolastica degli studenti e studentesse che praticano discipline sportive in modo continuativo e sono impegnati/e in gare di rilievo nazionale/internazionale, con l'intento di accompagnare il successo scolastico dei medesimi, è prevista l'assegnazione di un'integrazione di organico, anche sotto forma di orario eccedente cattedra o di completamento della stessa (docente "tutor sportivo"). L'integrazione di organico fino a un massimo di 2 ore settimanali per gruppi di 6 "studenti/atleti" non può in ogni caso superare il totale di 185 ore settimanali complessive. L'assegnazione di tali risorse è sottoposta a valutazione dell'Amministrazione scolastica provinciale sulla base delle specifiche indicazioni previamente fornite alle Istituzioni scolastiche.

8. Dotazione organica per l'educazione e l'istruzione degli adulti

8.1 In attuazione delle disposizioni dettate con DPP n. 20-34/Leg. del 18 dicembre 2015, l'assegnazione della dotazione organica relativa all'educazione e all'istruzione degli adulti è

effettuata secondo le disposizioni del seguente articolo.

8.2 L'organico del personale docente relativo ai percorsi di educazione degli adulti di primo livello (centri EDA) è definito, sulla base delle iscrizioni e con riferimento alla serie storica dell'ultimo triennio (art. 16 del DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34/Leg), come segue:

- n. 4 risorse per il Centro EDA costituito presso l'Istituto di Istruzione "M. Martini" di Mezzolombardo;
- n. 4 risorse e 12 ore specificamente assegnate per l'alfabetizzazione per il Centro EDA costituito presso l'Istituto di istruzione "M. Curie" di Pergine Valsugana e per l'Istituto tecnico economico e tecnologico "G. Floriani" di Riva del Garda;
- n. 3 risorse per il Centro EDA costituito presso l'Istituto di Istruzione "Degasperi" di Borgo Valsugana, per l'Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca" di Cavalese, per l'Istituto tecnico "Pilati" di Cles e per l'Istituto di Istruzione "Guetti" di Tione;
- n. 11 risorse e 9 ore per il Centro EDA costituito presso il Liceo "Rosmini" di Trento e 1 risorsa aggiuntiva specificamente assegnata per l'alfabetizzazione; n. 3 risorse per la Casa Circondariale;
- n. 8 risorse per il Centro EDA costituito presso l'Istituto di Istruzione "Don Milani" di Rovereto.

8.3 Per garantire la possibilità di accoglimento delle domande di iscrizione per il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione di secondo livello che, in base all'articolo 12 del regolamento, possono essere presentate in qualsiasi momento, l'assegnazione del personale docente ai corsi serali è stata quantificata con riferimento al 100% della media dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche nel triennio scolastico precedente, applicando al risultato l'arrotondamento matematico. Più precisamente l'assegnazione risulta essere la seguente:

ISTITUZIONE SCOLASTICA	CATTEDRE
Istituto di Istruzione "Degasperi" di Borgo Valsugana	16
Istituto di Istruzione "Don Milani" di Rovereto	9
Istituto di Istruzione "Guetti" di Tione di Trento	8
Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca" di Cavalese	6
Istituto di Istruzione "Marie Curie" di Pergine Valsugana	8
Istituto di Istruzione "Martini" di Mezzolombardo	6
Istituto tecnico economico "Tambosi" di Trento	12
Istituto tecnico "Pilati" di Cles	7
Istituto tecnico "Fontana" di Rovereto	7
Istituto tecnico "Floriani" di Riva del Garda	10
Istituto tecnico tecnologico "Buonarroti" di Trento	12
Istituto tecnico tecnologico "Marconi" di Rovereto	12
Liceo "Rosmini" di Trento	10

8.4 Qualora la situazione reale comportasse un ulteriore fabbisogno di personale, la dotazione anzidetta potrà essere potenziata, nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse previsto al punto precedente per tale area, su richiesta circostanziata del dirigente scolastico.

8.5 Entro il termine fissato per la formazione dell'organico ai fini della mobilità, le istituzioni scolastiche dovranno ricondurre le risorse assegnate, di cui al punto 8.3, alle classi di concorso in base al fabbisogno. Tale operazione interesserà sicuramente i casi di assegnazione a risorse interne (titolari), accordi di rete e scambi professionali. La formazione di ulteriori cattedre dovrà essere concordata con il Servizio provinciale competente, per tener conto della domanda da parte dell'utenza nonché di eventuali situazioni di esubero delle classi di concorso.

8.6 Le risorse che risultano non utilizzate dopo le operazioni di cui al punto precedente, verranno

assegnate con nomina fino al termine delle attività didattiche dal dirigente scolastico esclusivamente in presenza di un effettivo bisogno.

8.7 L'organico calcolato al punto 8.3 coprirà anche le esigenze per il terzo periodo (quinto anno) dei percorsi di istruzione del secondo livello.

8.8 Nel caso in cui, presso l'istituzione scolastica, nonostante il rispetto della prassi stabilita all'art. 8.5, si verificasse una situazione di soprannumero dovuta alla mancata attivazione di percorsi scolastici, legata all'assenza di domanda da parte dell'utenza, sarà cura del dirigente scolastico programmare l'attività del personale in esubero, anche per sostituzioni dei colleghi assenti, nel rispetto del CCPL vigente.

9. Offerta formativa del secondo ciclo presso la Casa circondariale di Trento

9.1 La definizione della dotazione organica per gli interventi formativi presso la Casa circondariale di Trento, è disposta con uno specifico atto al fine di garantire l'attuazione delle necessarie intese organizzative tra l'istituzione scolastica e la direzione della Casa circondariale medesima.

10. Deroghe

10.1 Con riferimento a situazioni di particolare criticità debitamente rappresentate e motivate dall'istituzione scolastica, i criteri di formazione delle classi e di assegnazione dell'organico di cui agli articoli precedenti, possono essere derogati, evidenziando le ragioni addotte a supporto.

10.2 Per sostenere l'avvio di nuovi percorsi di studio o di particolari progettualità rientranti nell'ambito degli obiettivi provinciali afferenti l'offerta formativa, può essere disposta la concessione di ulteriori risorse a fronte di motivata e formale richiesta da parte del dirigente scolastico ancorché in linea con le esigenze di contenimento della spesa.

11. Assegnazione dell'organico

11.1 Tutte le disposizioni relative all'assegnazione della dotazione organica del personale docente nel secondo ciclo di istruzione, ad esclusione dell'organico di religione cattolica, sono formalizzate con determinazione del Servizio provinciale competente in materia di istruzione:

- entro il 31 luglio 2023, organico ai fini della mobilità, per il quale si intende l'organico costituito dai soli posti interi dell'organico funzionale, senza gli spezzoni orari;
- entro il 30 novembre 2023, organico funzionale a fine ottobre, per il quale si intende l'organico definitivo costituito da posti interi e spezzoni orari.

12. Insegnamento della religione cattolica

12.1 La definizione del numero dei posti in organico relativamente all'insegnamento della religione cattolica è disposta annualmente, per istituzione scolastica autonoma, distintamente per grado di istruzione, tenendo conto del fabbisogno orario di ciascuna classe.

12.2 Previa determinazione del numero dei posti di insegnamento della religione cattolica dell'istituzione scolastica nel suo complesso, si procede alla costituzione di altri posti associando gli spezzoni disponibili tra più istituzioni scolastiche. In tal caso la titolarità della cattedra è assegnata all'istituzione scolastica alla quale è imputato il maggior numero di ore di insegnamento.

12.3 L'assegnazione del docente ai posti e alle sedi di insegnamento avviene nel rispetto di quanto disposto al punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

Allegato C)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCLUSIONE NEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

1. Bisogni educativi speciali

1.1 La scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e inclusiva per consentire la piena partecipazione di tutti gli studenti e le studentesse che necessitano di un'attenzione e un accompagnamento particolari per il raggiungimento del successo formativo e il contrasto alla dispersione scolastica.

1.2 Secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, nonché dall'articolo 9 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, "*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali*", alle istituzioni scolastiche, a integrazione dell'organico assegnato in applicazione di quanto previsto dagli Allegati A) e B) relativi rispettivamente al primo e secondo ciclo di istruzione, è riconosciuta una dotazione organica complessiva di docenti di sostegno in misura non inferiore a un docente ogni cento studenti iscritti, per l'inclusione degli studenti con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) nonché di quanto previsto all'articolo 4 bis, comma 2 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (*Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità*).

1.3 Nel limite degli stanziamenti di bilancio, la dotazione di cui al punto 1.2 è rideterminata, proporzionalmente all'andamento del fabbisogno (numero di certificazioni di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica), secondo un principio di appropriatezza, in continuità con gli standard di assegnazioni garantite negli anni scolastici precedenti. Tale dotazione è ripartita in proporzione al numero degli studenti con disabilità certificata presenti nella scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, fatte salve eventuali compensazioni.

1.4 La ripartizione dell'organico di sostegno tra le singole istituzioni scolastiche avviene sulla base dei dati risultanti dal Sistema informativo della scuola trentina - anche in relazione alle richieste presentate dalle istituzioni scolastiche - secondo i parametri di seguito specificati:

- a) numero di studenti con disabilità certificata ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto in particolare delle situazioni di gravità accertate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale emanata in attuazione del sopra citato articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2003. Le certificazioni disposte precedentemente alla suddetta disposizione della Giunta provinciale sono valide fino a scadenza delle medesime;
- b) complessità dell'istituzione scolastica (fino a un massimo del 15%) determinata da: numero degli studenti iscritti; presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento*), secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1944 del 27 novembre 2020; presenza di situazioni di svantaggio di cui all'articolo 7 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg per le quali sia stato previsto un percorso educativo personalizzato (PEP).

1.5 Il Piano di intervento previsto all'articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., che deve garantire l'utilizzo delle risorse professionali più adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente (art. 86, comma 3 della legge provinciale sulla scuola), è predisposto dall'istituzione scolastica e trasmesso all'amministrazione provinciale attraverso

apposita sezione del Sistema informativo Organico Docenti – SOD.

Come previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., l'assegnazione dell'organico docente tiene conto delle richieste dei singoli istituti contenute nel Piano di intervento (ivi comprese specifiche progettualità anche in rete), nonché della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi complessivamente previsti e assegnati anche ai sensi degli articoli 74 e 85 della legge provinciale sulla scuola, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle previsioni di legge e di quanto previsto al precedente punto 1.3.

1.6 L'organico ai fini della mobilità è costituito da posti interi senza spezzoni orari e per l'anno scolastico 2023/2024 è determinato nella misura massima dell'80% di quanto stabilito sulla base delle disposizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 avuto riguardo, laddove possibile, alla titolarità dei docenti e alla continuità educativa e didattica.

1.7 Secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3 della legge provinciale sulla scuola, dopo l'avvio dell'anno scolastico, in ragione di eventuali nuove iscrizioni di studenti con disabilità certificata ai fini dell'inclusione scolastica, provenienti da altre province o in relazione a particolari necessità per le quali l'istituzione scolastica non sia in grado di far fronte con l'organico funzionale e con le risorse finanziarie già assegnate, anche ai sensi dell'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola, né con la propria organizzazione interna, l'amministrazione provinciale valuta la possibilità di un'integrazione di organico, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei parametri fissati al punto 1.4 del presente articolo.

1.8 Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività a favore dell'inclusione, è riconosciuta a ciascuna istituzione scolastica un'assegnazione aggiuntiva (referente per l'inclusione) fino ad un massimo del 5% del monte orario complessivamente assegnato. Tale assegnazione non è disposta qualora la risultanza sia inferiore a due unità orarie. Le risorse destinate al referente per l'inclusione, pur rientrando nell'organico funzionale dell'autonomia (punto 9 dell'Allegato A e punto 6 dell'Allegato B), sono da considerarsi vincolate a questa attività.

1.9 Le istituzioni scolastiche comunicano nel dettaglio, secondo le modalità e nei tempi indicati dalla struttura competente in materia di inclusione, l'attuazione degli interventi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (attuazione del *Piano di intervento*).

2. Intercultura

2.1 L'attuazione degli interventi a favore degli studenti con cittadinanza non italiana, al fine di favorirne l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana della comunicazione e dello studio, avviene, secondo quanto previsto dall'articolo 75 della legge provinciale sulla scuola e dall'articolo 5, comma 1, del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg, "*Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*", avvalendosi delle seguenti risorse professionali:

- A. referente per le iniziative interculturali (articolo 6 D.P.P. n. 8-115/Leg del 2008);
- B. facilitatore linguistico (articolo 7 D.P.P. n. 8-115/Leg del 2008), quale docente per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda;
- C. mediatore interculturale (articolo 8 D.P.P. n. 8-115/Leg del 2008).

2.2 Ai fini della definizione della dotazione organica di cui all'articolo 86, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, in continuità con la dotazione di organico docente assegnato negli anni scolastici precedenti, tenuto conto dell'andamento degli studenti iscritti con cittadinanza non italiana e dell'esigenza di accompagnare il completamento del percorso formativo dei medesimi con un'attenzione particolare al primo ciclo, il monte ore complessivo a disposizione delle istituzioni

scolastiche per le figure docenti di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1 del presente articolo, è stabilito complessivamente in n. 800 ore settimanali, così ripartite:

- n. 640 ore di docenza settimanali per il primo ciclo di istruzione;
- n. 140 ore di docenza settimanali per il secondo ciclo di istruzione;
- n. 20 ore di docenza settimanali per sopraggiunte necessità durante l'anno scolastico.

2.3 Le ore di docenza assegnate alle singole istituzioni scolastiche sulla base di quanto stabilito al punto 2.2 del presente articolo, sono distinte in referente per le iniziative interculturali e in facilitatore per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (lingua della comunicazione e lingua dello studio) dando priorità all'attività di insegnamento dell'italiano come lingua seconda. Le risorse destinate al referente per le iniziative interculturali, pur rientrando nell'organico funzionale dell'autonomia (punto 9 dell'Allegato A e punto 6 dell'Allegato B), sono da considerarsi vincolate a questa attività.

2.4 Fatto salvo quanto previsto al punto 2.5, il monte ore a favore del primo ciclo di istruzione di cui al punto 2.2 del presente articolo, è ripartito tra le istituzioni scolastiche in base: al numero di studenti con cittadinanza non italiana, al numero di studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati (da meno di due anni), così come risultanti dal Sistema informativo della scuola trentina, tenuto conto delle richieste presentate dalle istituzioni scolastiche nell'apposita sezione del Sistema informativo Organico Docenti – SOD.

2.5 Nell'ambito del monte ore a favore del primo ciclo di istruzione, di cui al punto 2.2 del presente articolo, sono riservate:

- a) fino a un massimo di 50 ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche in relazione a particolari complessità (minori di età richiedenti protezione internazionale; minori di età non accompagnati; plessi/sedi con alta presenza di studenti con cittadinanza non italiana);
- b) fino a un massimo di 40 ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche capofila di rete, in presenza di un accordo di rete sottoscritto dalle singole istituzioni scolastiche del territorio, volto a garantire un servizio continuativo di consulenza, di coordinamento delle attività di rete, di accoglienza, di orientamento scolastico e bilancio delle competenze, di insegnamento dell'italiano come lingua seconda (lingua della comunicazione e lingua dello studio).

2.6 Il monte ore a favore delle scuole secondarie di secondo grado di istruzione di cui al punto 2.2 del presente articolo, è ripartito, tenuto conto delle richieste presentate dalle istituzioni scolastiche nell'apposita sezione del Sistema informativo Organico Docenti – SOD, tra le istituzioni scolastiche come di seguito indicato:

- a) fino a un massimo di 80 ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche capofila di rete (in presenza di un accordo di rete sottoscritto dalle singole istituzioni scolastiche del territorio, volto a garantire un servizio continuativo di consulenza, di coordinamento delle attività di rete, di accoglienza, di orientamento scolastico e bilancio delle competenze, di insegnamento dell'italiano come lingua seconda - lingua della comunicazione e lingua dello studio), in base al numero di studenti con cittadinanza non italiana e numero di studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati (da meno di due anni), come risultanti dal *Sistema informativo della scuola trentina* nonché dalla presenza di minori di età richiedenti protezione internazionale e di minori di età non accompagnati;
- b) la restante quota di ore settimanali da ripartire tra le istituzioni scolastiche dando priorità a quelle che non possono beneficiare, per ragioni territoriali, di una rete di scuole atta a garantire attività di insegnamento dell'italiano come lingua seconda, in base al numero di

studenti con cittadinanza non italiana e numero di studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati (da meno di due anni), come risultanti dal Sistema informativo della scuola trentina nonché dalla presenza di minori di età richiedenti protezione internazionale e di minori di età non accompagnati.

2.7 Le istituzioni scolastiche comunicano nel dettaglio, secondo le modalità e nei tempi indicati dalla struttura competente in materia di inclusione, l'attuazione degli interventi a favore degli studenti e studentesse stranieri (attuazione del Piano di intervento).

3. Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare

3.1 Al fine di assicurare un effettivo diritto all'istruzione a tutti gli studenti e le studentesse impossibilitati a frequentare la scuola a causa di gravi malattie o infortuni, la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione, nell'ambito del proprio territorio, due tipologie di servizi scolastici alternativi, la Scuola in ospedale (SIO) e l'Istruzione domiciliare (ID), così come declinati nelle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

3.2 Scuola in ospedale (SIO)

All'Istituto comprensivo Trento 4, individuato dalla Giunta provinciale quale scuola polo di riferimento per l'intero territorio provinciale, è assegnata una dotazione organica fino a due posti di di scuola primaria e a una cattedra di scuola secondaria di primo grado da destinare a favore di studenti e studentesse impossibilitati a frequentare la scuola in quanto ricoverati presso il presidio ospedaliero di Trento.

Detto servizio è svolto nel rispetto delle esigenze di cura, dei tempi di svolgimento delle terapie e delle prestazioni diagnostiche e assistenziali e garantisce l'insegnamento delle discipline di base.

Nel caso di degenze lunghe, non inferiori a 30 giorni anche non continuativi, è possibile attivare per le discipline di base e di indirizzo del secondo ciclo, considerata la presenza nella SIO dei soli docenti del primo ciclo, un progetto personalizzato di istruzione domiciliare con la scuola di provenienza, nell'ambito della dotazione organica attribuita alla stessa o, qualora sussistano i presupposti di cui al punto 3.3, attraverso l'impiego di risorse aggiuntive fornite dall'Amministrazione scolastica provinciale nella misura massima di 6 ore settimanali, utilizzando anche tecnologie digitali che consentano il collegamento con la classe di appartenenza.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere del sistema sanitario provinciale e nazionale o in altri luoghi di cura del sistema sanitario provinciale e nazionale, in cui non è presente una sezione scolastica, è possibile attivare, nel caso di degenze lunghe non inferiori a 30 giorni anche non continuativi, progetti di istruzione domiciliare con la scuola di provenienza, secondo quanto previsto al punto 3.3. L'istituzione scolastica ha comunque cura di valutare le opportune forme di raccordo a supporto dello studente/studentessa anche attraverso l'impiego di tecnologie digitali che consentano il collegamento con la classe di appartenenza.

3.3 Istruzione domiciliare (ID)

Sulla base di idonea e dettagliata certificazione sanitaria che attesta l'impossibilità per lo studente o la studentessa di frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non continuativi, in accordo con la famiglia e il servizio sanitario di riferimento, è possibile attivare un progetto personalizzato di assistenza e tutoraggio da attuare nell'ambito della dotazione organica assegnata, utilizzando:

- la flessibilità garantita dell'organico funzionale di istituto;
- le ore di recupero derivanti dalla fissazione dell'unità di lezione in misura inferiore ai 60

minuti;

- le ore di potenziamento formativo previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Per gli studenti e le studentesse con accertata condizione di disabilità ai sensi della L.104/92 impossibilitati a frequentare la scuola, ricorrendo le condizioni suddette, l'istruzione domiciliare è garantita prioritariamente dalla docenza di sostegno dell'istituzione scolastica, in coerenza con il piano educativo individualizzato (PEI).

Laddove le istituzioni scolastiche dimostrino che la dotazione organica assegnata non consenta di assicurare lo svolgimento delle attività previste dal progetto, potranno essere richieste all'Amministrazione scolastica provinciale risorse aggiuntive di organico nella misura massima di 6 ore settimanali, da assegnarsi secondo le seguenti modalità:

- come ore eccedenti;
- come ore a completamento di incarico già assegnato o nuovo incarico al personale a tempo determinato.

Le risorse integrative di organico sono assegnate esclusivamente per il periodo corrispondente alla durata del progetto.

Le istituzioni scolastiche provinciali sono tenute a dimostrare la gestione del progetto attraverso la compilazione di uno specifico modello elaborato dall'Amministrazione scolastica provinciale, in cui sono descritte in modo articolato le attività svolte e le risorse impiegate. Tale modello deve essere presentato entro la fine dell'anno scolastico a cui si riferisce l'attività svolta; per motivate esigenze può essere richiesta una proroga di tale termine fino al 30 settembre.